

Allegato: G

Elaborato:

Bozza di convenzione

Data: 16/01/2017



COMUNE DI MERÌ

Città Metropolitana di Messina

Proposta di Project Financing

(redatta ai sensi del comma 15 art. 183 D.Lgs 50/2016)

Lavori di trasformazione a Led, adeguamento normativo, gestione e ottimizzazione dei consumi energetici, dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Merì, mediante anche la realizzazione di nuovi impianti anche ad alimentazione fotovoltaica.

COMUNE DI MERÌ
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
III Settore «Tecnico - Manutentivo»


APPROVATO:

- IN LINEA TECNICA ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 5 comma 3, della L.R. 12/07/2012 n. 12, giusto verbale del 30/10/2020;
- IN LINEA AMMINISTRATIVA con Delibera di G. M. n.129 del 10/11/2020.

Merì li 10/11/2020



[Signature]
Ing. Giuseppe M... (P.R.)



Soggetto Promotore :



E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL - ESCO

Sede legale: Via Aldo Moro, 16 - 25124 - Brescia - (BS)

Sede Operativa: Via dell'Artigianato Z.I. - 97016 - Modica - (RG)

Tel: 0932/955885 - P.IVA 01478570888 - e-mail: eps.srl@pec.it

Il Progettista



dott. ing. Caminiti Francesco
Via Umberto I, 474 - Roccalumera (ME)

E.P.S. Energy Power Solution S.R.L.
Via Aldo Moro, 16 - 25124 Brescia (BS)
P. IVA: 01478570888

BOZZA DI CONVENZIONE

Concessione di servizi a norma degli artt. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING RELATIVA AL PROGETTO "LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED, ADEGUAMENTO NORMATIVO, GESTIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI, DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MERÌ, MEDIANTE ANCHE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ANCHE AD ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA"

(Art. 183 comma 15 D.lgs 50/2016)

Sommario

| | |
|--|----|
| Sommario | 2 |
| ART. 1 – PREMESSA | 4 |
| ART. 2 – DEFINIZIONI | 4 |
| ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE | 8 |
| ART. 4 – DURATA..... | 10 |
| ART. 5 – SOCIETA' DI PROGETTO..... | 10 |
| ART. 6 – RAPPORTI CON I TERZI..... | 11 |
| ART. 7 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E PROGETTAZIONE..... | 11 |
| ART. 8 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E AVVIO DELLA GESTIONE..... | 12 |
| ART. 9 – TEMPI DI REALIZZAZIONE | 13 |
| ART. 10 – VARIANTI..... | 13 |
| ART. 11 – MODALITA' DI GESTIONE | 14 |
| ART. 12 – MANUTENZIONE..... | 16 |
| ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA' | 16 |
| ART. 14 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI..... | 17 |
| ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE..... | 17 |
| ART. 16 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE..... | 18 |
| ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO | 21 |
| ART. 18 – GARANZIE | 24 |
| ART. 19 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE | 25 |
| ART. 20 – CANONE DELLA CONCESSIONE..... | 27 |
| ART. 21 – AGGIORNAMENTO DEL CANONE DELLA CONCESSIONE | 27 |
| ART. 22 – PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO | 28 |
| ART. 23 - CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE | 28 |
| ART. 24 - VERIFICA E REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE..... | 30 |
| ART. 25 – AMPLIAMENTI ED INTEGRAZIONI | 31 |
| ART. 26 – PROCEDURA PER LE CONTESTAZIONI E L'AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE..... | 33 |
| ART. 27 – RESPONSABILITA' | 33 |
| ART. 28 – PENALI | 33 |
| ART. 29 – TUTELA DEI LAVORATORI | 34 |
| ART. 30 – VALUTAZIONE DEI RISCHI..... | 36 |
| ART. 31 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE | 36 |
| ART. 32 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI | 36 |
| ART. 33 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO | 37 |
| ART. 34 – REVOCA DELLA CONCESSIONE | 37 |
| ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 37 |
| ART. 36 – SPESE CONNESSE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 37 |
| ART. 37 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA | 38 |
| ART. 38 – NORMA FINALE | 38 |

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____,
(_____)

innanzi a me Dott. _____, quale Segretario Generale del Comune di Merì (ME), nato a _____ il _____, C.F. _____

sono comparsi:

- il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Merì (ME), il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ in carica del Comune di Merì (ME), con sede in Merì (ME) alla Via _____ dotato di C.F. _____ (di seguito "Concedente");
- il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, C.F. _____, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società _____ con sede in _____, alla via _____, P. IVA _____, ivi domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito "Concessionario");

di seguito singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

PREMESSO

- a) che a seguito della ricezione in data _____, prot. N. ____, di proposta di concessione in finanza di progetto del servizio di gestione, previo efficientamento, degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel Comune di Merì ed a completamento della procedura di valutazione, la Giunta comunale di Merì (ME), con Delibera n. ____ del _____, provvedeva a dichiarare di pubblico interesse la proposta progettuale presentata della società _____, come da atto amministrativo allegato sotto la lettera "A", contestualmente attribuendo al proponente la qualifica di "promotore" ai sensi dell'art 183 comma 15 D.Lgs 50 /2016;
- b) che il Consiglio Comunale di Merì (ME), con delibera n. ____ del _____, ha adottato nell'ambito dei propri programmi lo studio di fattibilità presentato dal promotore ai sensi del medesimo art. 183 comma 15 D.Lgs 50 /2016;
- c) che il Comune di Merì (ME) in data _____ provvedeva ad indire una gara sulla base

della proposta progettuale dichiarata di pubblico interesse;

- d) che all'esito della procedura di gara la società _____ è risultata aggiudicataria della concessione del servizio di gestione, previo efficientamento, degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel Comune di Merì (di seguito la "Concessione"), giusta determina n. ____ del _____;
- e) che la società _____, quale soggetto aggiudicatario della stessa Concessione, ha presentato idonee garanzie, quali fidejussioni assicurative, tra cui specificatamente la cauzione definitiva, meglio descritte nelle pattuizioni che seguono;
- f) che tra i documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il Concessionario ha presentato un Piano Economico Finanziario (di seguito "PEF"), i cui presupposti economico-finanziari (tra cui il Canone Impianti corrisposto al Concessionario), costituiscono, le condizioni di base per il rispetto e perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Concessione;

tutto ciò premesso, agli effetti del Codice dei Contratti Pubblici, le Parti convengono di procedere alla stipula del presente contratto di concessione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale gli allegati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il "Capitolato Prestazionale – Specifiche del servizio e della gestione", il "Cronoprogramma", il "PEF" asseverato.

ART. 1 – PREMESSA

1.1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto.

ART. 2 – DEFINIZIONI

2.1. Ai fini del presente contratto di concessione i termini sotto indicati assumono le seguenti definizioni, sia se riportati al singolare che al plurale, sia con lettera minuscola che maiuscola:

Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (escluse le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Canone impianto: indica il canone annuo di concessione di cui al successivo art. 22, corrisposto mensilmente, entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a titolo di controprestazione per l'esecuzione delle attività di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, come descritte nel

presente atto, controllo degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Gestione, ammortamento del costo di investimento dell'Intervento e per i consumi energetici; tali a seguito della stipula del contratto di fornitura di energia a carico del Concessionario.

Capitolato Prestazionale – Specifiche del servizio e della gestione: indica il documento (Allegato ____ alla presente Convenzione) costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui risultano indicate le prescrizioni tecniche-operative sotto il profilo delle modalità e caratteristiche gestionali da applicare alla Gestione degli impianti oggetto di Concessione.

Cronoprogramma: indica il programma di esecuzione degli interventi di efficientamento oggetto della Concessione, allegato al presente atto, ed ogni suo eventuale aggiornamento proposto dal Concessionario, debitamente documentato, che si riterrà approvato dal Concedente decorsi 7 giorni dalla trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento.

Data di ultimazione degli interventi: indica la data entro cui il Concessionario si impegna ad ultimare, nel rispetto del Cronoprogramma predisposto e/o aggiornato dallo stesso Concessionario e approvato dal Concedente, gli interventi di efficientamento oggetto della Concessione.

DE: indica il Direttore dell'Esecuzione, nominato dal Concedente ai sensi dell'art. 300 del Regolamento ed incaricato di verificare il regolare andamento dell'esecuzione della presente Convenzione.

Distributore: indica il soggetto fornitore e distributore di energia elettrica con cui il Concessionario stipulerà, in piena autonomia e discrezionalità, il contratto di fornitura di energia elettrica per la Gestione degli impianti.

Documenti contrattuali: indica i documenti che, insieme al Codice dei Contratti Pubblici e correlate disposizioni regolamentari ivi applicabili, costituiscono parte integrante della presente Convenzione e specificatamente: lo Studio di Fattibilità e relativi allegati, il Piano Economico Finanziario della Concessione, il Capitolato Prestazionale – Specifiche del servizio e della relativa gestione ed ogni altro eventuale documento contenuto nella Proposta presentata dal promotore ed oggetto di eventuale integrazione e/o aggiornamento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Economie gestionali: indica la riduzione dei costi attinenti alla gestione integrata e funzionale, a completamento degli Interventi, del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how e soluzioni tecnologiche gestionali apportate dal Concessionario.

Gestione degli impianti: indica la conduzione, comprensiva dell'erogazione di energia elettrica, e i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, limitatamente alle attività per quest'ultima

identificate, nonché le ulteriori attività previste dalla presente Convenzione e dal documento “Specificazioni delle Caratteristiche della Gestione”, a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nel rispetto della normativa di settore richiamata dalla documentazione allegata alla stessa Convenzione.

Impianto: indica l'impianto di pubblica illuminazione, ossia il complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature e sistemi connessi destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto di pubblica illuminazione ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica e termina con i Punti Luce.

Intervento: indica l'intervento o gli interventi di efficientamento, ossia il complesso delle attività necessarie ad ottenere un adeguato livello efficienza degli impianti di pubblica illuminazione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la sostituzione degli apparecchi di illuminazione di tipo stradale o assiale dotati di lampada a scarica con apparecchi dello stesso tipo ma dotati di lampada a LED esistenti con nuovi corpi illuminanti a LED, il ricablaggio con lampade a LED degli apparecchi di illuminazione di tipo artistico o arredo urbano, nonché tutte le opere e lavori necessari e/o utili ai fini di un miglior recupero e/o risparmio energetico.

Legislazione e normativa applicabile: indica le seguenti norme:

- D.Lgs. 50/2016 (“Codice”);
- Norme del Capitolato Speciale di progetto (a cura del Concessionario);
- Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 19 Aprile 200, n. 145, per quanto applicabile alle concessioni di servizi;
- tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti
- istruzioni e circolari ministeriali vigenti in materia di servizi pubblici;
- norme tecniche del settore (CEI, UNI).

Manutenzione ordinaria: indica l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente ed a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione a seguito di guasti, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione straordinaria: indica l'esecuzione di operazioni di manutenzione delle parti di impianto sulle quali si è proceduto ad interventi di efficientamento, volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita. In tale voce, sempre con riferimento alle parti di impianto sulle quali si è proceduto ad eseguire gli interventi di efficientamento, devono intendersi ricompresi, in ogni caso, tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento del corpo a quello previsto dal progetto approvato, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti.

Progetto: indica il progetto, redatto dal Concessionario, di livello già esecutivo e non preceduto, ai sensi dell'art. 279 del Regolamento, da altra progettazione ulteriore rispetto allo studio di fattibilità proposto dal Concessionario ed adottato dall'Amministrazione Concedente.

Pulizia: indica l'azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna: indica il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto Luce: grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita.

RUP: indica il Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione Concedente, con le modalità previste dal Regolamento, contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione del servizio oggetto di Concessione.

Società di Progetto: indica la società di capitali disciplinata dall'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 che il Concessionario potrà costituire entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva e che subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto concessorio e agli obblighi e diritti di cui al presente contratto verso il Concedente, senza necessità di approvazione e autorizzazione alcuna.

Verbale di Consistenza degli impianti: indica il verbale sottoscritto, previo contraddittorio, tra il Concessionario e Concedente, in cui saranno riportate le condizioni e stato di obsolescenza/funzionalità, con relativi livelli di rischio, degli impianti di pubblica illuminazione

oggetto di concessione al fine di verificare la loro rispondenza, per condizioni, caratteristiche, livello di obsolescenza e funzionalità; tale Verbale sarà sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione e previa consegna dal Concedente al Concessionario della seguente documentazione: (i) elementi documentali relativi all'Intervento su supporto informatico e/o cartaceo disponibili presso il Concedente o enti terzi, (ii) dichiarazioni di conformità disponibile relativa agli impianti di illuminazione esistenti oggetto di intervento, stato e certificazioni relative alle verifiche di legge effettuate su richiesta del Concedente ai sensi del D.P.R. n. 463/2001 e ss.mm.ii, e documentazione relativa ad eventuali altri adempimenti normativi.

Verbale di avvio gestione: indica il verbale sottoscritto tra il Concedente e Concessionario entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione con cui sarà effettuata la presa in consegna degli impianti di pubblica illuminazione oggetto di intervento, con contestuale avvio della gestione del servizio oggetto della Concessione.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1. Il Concedente, con la presente Convenzione, affida in concessione al Concessionario:

- a) la redazione del Progetto esecutivo a cura di tecnici abilitati e conformemente alle indicazioni di cui alla vigente normativa di settore, alle indicazioni contenute nello Studio di Fattibilità adottato dall'amministrazione Concedente ed in accordo con l'Ufficio Tecnico del Concedente;
- b) la fornitura e posa in opera dei materiali, nonché i necessari lavori accessori, per l'esecuzione degli interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel Comune di Merì (ME), secondo quanto riportato nello Studio di Fattibilità adottato dall'amministrazione Concedente, ed in generale:
 - sostituzione degli apparecchi di illuminazione di tipo stradale e delle relative lampade a scarica con apparecchi di illuminazione stradale con lampada a LED;
 - sostituzione degli apparecchi di illuminazione di tipo assiale e delle relative lampade a scarica con apparecchi di illuminazione di tipo assiale con lampada a LED;
 - ricablaggio (relamping) degli apparecchi di illuminazione di tipo artistico dotati di lampada a scarica con adeguata piastra con lampade a LED e laddove necessario sostituzione integrale dell'apparecchio artistico (lanterna);
 - installazione nei quadri elettrici esistenti di apparecchi di protezione contro le sovratensioni e le scariche atmosferiche (SPD);
 - parziale rifacimento di alcuni impianti di illuminazione particolarmente obsoleti e/o inadeguati con la realizzazione di nuove dorsali elettriche interrrate e nuovi pali di sostegno degli apparecchi di illuminazione;

- smaltimento in un centro di conferimento dei rifiuti speciali e delle parti di impianto dismesse e non più riutilizzabili;
- installazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali

c) il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione oggetto di intervento, secondo le modalità e i termini di cui alle Specificazioni delle caratteristiche del Servizio e della Gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, quest'ultima limitatamente alle parti di impianto oggetto dei summenzionati interventi di efficientamento;

d) la fornitura ed erogazione, per il tramite del Distributore energetico, di energia elettrica, con oneri a totale carico del Concessionario, a far data dall'avvio della Concessione;

e) la reperibilità ed il pronto intervento, secondo le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale.

Le opere oggetto dell'investimento, illustrate con maggior dettaglio nella documentazione relativa allo Studio di Fattibilità allegato alla presente Convenzione, cui integralmente si rinvia ai fini della corretta individuazione degli interventi, saranno realizzate sul territorio del Comune di Merì (ME) e su strade, spazi e manufatti di proprietà del Comune di Merì (ME).

3.2. Ai sensi e per gli effetti di legge, la controprestazione in favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti per tutta la durata della Concessione, oltre alla corresponsione di un canone impianto da parte del Concedente.

3.3. Il Concessionario non potrà cedere a terzi la Concessione, fatte salve le ipotesi previste dalla Legge. E' altresì riconosciuto al Concessionario la facoltà, previa comunicazione scritta al Concedente ed ove la normativa di riferimento lo consenta, di trasferire determinati obblighi e/o prestazioni a soggetti terzi in possesso di qualifiche idonee ed adeguate per il loro svolgimento.

3.4. Gli interventi di cui allo studio di fattibilità, proposto in sede di gara dal Concessionario ed adottato dal Concedente, necessari per la corretta ed efficiente gestione degli impianti, saranno realizzati dal Concessionario con mezzi propri o con risorse finanziarie reperite dal Concessionario stesso sul mercato dei capitali.

3.5. Tutti gli impianti e le opere accessorie, fisse e mobili, realizzati dal Concessionario in forza del contratto di concessione, ivi compresi quelli realizzati nel corso della sua vigenza, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori, pertinenze e quant'altro costituito ed installato dal predetto Concessionario, fatto salvo il diritto di uso e sfruttamento spettante al Concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà del Concedente fin dal momento della loro realizzazione e rientreranno nella piena disponibilità di quest'ultimo alla scadenza della

concessione, senza che per questo spetti al Concessionario alcun corrispettivo o beneficio economico aggiuntivo.

ART. 4 – DURATA

4.1. La Concessione avrà durata di anni __ (_____) a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione.

ART. 5 – SOCIETA' DI PROGETTO

5.1. Il Concessionario potrà costituire, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016, una società di progetto (di seguito "Società di Progetto") entro 12 mesi dall'aggiudicazione, in forma di società di capitali, anche consortile, con un capitale sociale minimo pari a quello richiesto dalle leggi applicabili e con possibilità di sottoscrizione di versamenti in c/futuro aumento del capitale sociale.

5.2. La Società di Progetto dovrà avere, anche a mezzo dei singoli soci, i medesimi requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento nel bando di gara.

5.3. Il Concessionario si impegna a far sì che per tutta la durata della Concessione il capitale sociale non subisca riduzioni (salvi i casi in cui si debba procedere al suo abbattimento e ricostituzione ai sensi degli artt. 2448 e 2447 c.c.) e che esso venga ripartito tra i soci nelle proporzioni indicate in sede di partecipazione alla gara.

5.4. La Società di Progetto così costituita subentrerà al Concessionario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte del Concedente ma mero obbligo di comunicazione in capo al Concessionario. Tale subentro non costituirà cessione del contratto di Concessione.

5.5. La eventuale cessione delle quote della Società di Progetto potrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 184 del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, per i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione, non prima della data di emissione del certificato di verifica della conformità relativo all'intervento di efficientamento eseguito. E' consentito, in qualsiasi momento, l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto da parte di banche ed altri investitori istituzionali.

5.6. La Società di Progetto concessionaria si impegna, a pena la decadenza della Concessione, a non svolgere direttamente o indirettamente attività d'impresa diverse da quelle di realizzazione e gestione dell'opera, senza il preventivo consenso scritto del Concedente. La Società di Progetto concessionaria potrà prestare garanzie, avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia in favore di terzi esclusivamente in relazione alle attività del presente contratto. La Società di Progetto concessionaria non potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società, senza il

preventivo consenso scritto del Concedente.

ART. 6 – RAPPORTI CON I TERZI

6.1. Per quanto inerente all'oggetto del presente contratto, il Concessionario agisce in nome e per conto del Concedente e lo sostituisce, nei limiti derivanti dal contratto di concessione, a tutti gli effetti nei rapporti con i terzi, pubblici o privati. Il Concessionario, per la durata della concessione, assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio, o da eventi contemplati dall'art. 2050 c.c., dei dipendenti e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei loro dipendenti, nell'esecuzione degli interventi previsti in progetto e nella gestione degli impianti, tenendo perciò manlevato ed indenne il Concedente da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata, in dipendenza diretta o indiretta della realizzazione degli interventi previsti in progetto e della annessa gestione. Resta esclusa la responsabilità del Concessionario in caso di danni conseguenti a mancati adeguamenti tecnico-amministrativi degli impianti oggetto di concessione, non previsti dal progetto approvato.

ART. 7 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E PROGETTAZIONE

7.1. Il Concessionario dovrà garantire la realizzazione degli interventi di efficientamento, secondo le modalità e le caratteristiche tecnico-prestazionali descritte nei seguenti elaborati documentali, allegati alla presente Convenzione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini degli obblighi di concessione assunti tra le Parti:

- 1) Verbale di Consistenza degli Impianti;
- 2) Studio di Fattibilità comprensivo di:
 - Relazione Illustrativa
 - Relazione Tecnica
 - Planimetria generale e Schemi grafici;
 - Indicazioni per la redazione dei Piani di Sicurezza;
 - Calcolo Sommario della Spesa;
 - Cronoprogramma;
 - Capitolato Prestazionale – Specifiche della Gestione e del Servizio
- 3) Piano Economico Finanziario asseverato;

7.2. Il Concessionario provvederà alla redazione del progetto esecutivo, a firma di professionisti abilitati, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, in accordo con l'Ufficio

preventivo consenso scritto del Concedente.

ART. 6 – RAPPORTI CON I TERZI

6.1. Per quanto inerente all'oggetto del presente contratto, il Concessionario agisce in nome e per conto del Concedente e lo sostituisce, nei limiti derivanti dal contratto di concessione, a tutti gli effetti nei rapporti con i terzi, pubblici o privati. Il Concessionario, per la durata della concessione, assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti eventualmente da fatto proprio, o da eventi contemplati dall'art. 2050 c.c., dei dipendenti e delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei loro dipendenti, nell'esecuzione degli interventi previsti in progetto e nella gestione degli impianti, tenendo perciò manlevato ed indenne il Concedente da qualsiasi onere o spesa, presente o futura, da chiunque avanzata, in dipendenza diretta o indiretta della realizzazione degli interventi previsti in progetto e della annessa gestione. Resta esclusa la responsabilità del Concessionario in caso di danni conseguenti a mancati adeguamenti tecnico-amministrativi degli impianti oggetto di concessione, non previsti dal progetto approvato.

ART. 7 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E PROGETTAZIONE

7.1. Il Concessionario dovrà garantire la realizzazione degli interventi di efficientamento, secondo le modalità e le caratteristiche tecnico-prestazionali descritte nei seguenti elaborati documentali, allegati alla presente Convenzione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini degli obblighi di concessione assunti tra le Parti:

- 1) Verbale di Consistenza degli Impianti;
- 2) Studio di Fattibilità comprensivo di:
 - Relazione Illustrativa
 - Relazione Tecnica
 - Planimetria generale e Schemi grafici;
 - Indicazioni per la redazione dei Piani di Sicurezza;
 - Calcolo Sommario della Spesa;
 - Cronoprogramma;
 - Capitolato Prestazionale – Specifiche della Gestione e del Servizio
- 3) Piano Economico Finanziario asseverato;

7.2. Il Concessionario provvederà alla redazione del progetto esecutivo, a firma di professionisti abilitati, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, in accordo con l'Ufficio

Tecnico del Concedente e conformemente alle indicazioni contenute nello Studio di Fattibilità adottato dal Concedente, accogliendo eventuali prescrizioni all'uopo necessarie, nonché alle caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale Tecnico allo stesso allegato; il progetto esecutivo sarà consegnato al Concedente, per la validazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione.

7.3. Il Concedente si impegna a pronunciarsi sull'approvazione del progetto esecutivo entro 20 (venti) giorni dalla loro consegna da parte del Concessionario.

7.4. Prima dell'approvazione, il Responsabile del Procedimento sottoporrà il progetto esecutivo a validazione ai sensi del Regolamento.

ART. 8 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E AVVIO DELLA GESTIONE

8.1. Il Concedente provvederà alla consegna degli impianti oggetto di intervento con la sottoscrizione del Verbale di avvio della gestione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. A tal fine il Concedente comunicherà al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui avverrà la consegna degli impianti, con contestuale avvio della relativa gestione.

8.2. Preventivamente, si provvederà all'accertamento dello stato delle opere e alla descrizione particolareggiata degli impianti, nonché all'acquisizione della documentazione attestante la rispondenza alle normative vigenti, e verrà redatto apposito Verbale di consistenza degli impianti, sottoscritto dal rappresentante del Concedente e dal Concessionario contestualmente alla presente convenzione e ad essa allegato. La presa in consegna formale degli impianti da parte del Concessionario, in ogni caso, decorrerà dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio della gestione.

8.3. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario in conformità al progetto esecutivo, così come approvato dal Concedente e nel rispetto delle modalità proposte, salva la facoltà per il Concessionario di concordare con il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, modifiche dell'ordine e dei tempi intermedi indicati nel Cronoprogramma, fermo comunque l'obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di ultimazione dell'intervento. Nel corso dell'intervento sarà condotto, da parte del Concedente, un costante controllo attraverso il Responsabile dell'Esecuzione, che verificherà il pieno rispetto di quanto disposto dalla presente Convenzione.

8.4. Durante la realizzazione dell'intervento dovranno essere mantenuti in efficienza la viabilità pubblica e privata esistenti, i servizi e le utenze esistenti, compatibilmente con le esigenze tecniche di intervento.

ART. 9 – TEMPI DI REALIZZAZIONE

9.1. Tutti gli interventi previsti dalla presente Convenzione dovranno essere ultimati entro i tempi massimi indicati nell'allegato Cronoprogramma approvato dall'Amministrazione Concedente.

9.2. E' fatto salvo il diritto del Concessionario al riconoscimento, previa formale richiesta al Concedente, per eventi o cause non imputabili allo stesso Concessionario, di una sospensione della decorrenza del termine di esecuzione dell'intervento per un periodo temporale congruo e da stabilirsi tra le parti proporzionatamente al tempo utile per rimuovere l'evento e/o la causa che ha determinato la stessa sospensione dei lavori necessari all'intervento di efficientamento.

9.3. In caso di accertamento dell'impossibilità alla rimozione dell'evento e/o causa determinanti la sospensione dell'intervento e come tale il ripristino della situazione pre-esistente e/o completamento dell'esecuzione dell'intervento, le Parti procederanno alla risoluzione della Concessione con diritto del Concessionario all'indennizzo.

ART. 10 – VARIANTI

10.1. In sede di progettazione esecutiva il Concessionario, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in materia applicabili, non potrà proporre soluzioni tecniche differenti da quelle indicate nello Studio di Fattibilità, fatto salvo che queste siano migliorative, non alterino l'importo degli interventi e non modifichino sostanzialmente la soluzione progettuale posta a base di gara.

10.2. Il Concedente, in fase di esecuzione degli interventi, potrà disporre varianti al progetto esecutivo approvato, finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell'opera. Tali modifiche o integrazioni dovranno essere comunque sottoscritte dal Concessionario e, qualora determinassero l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, determineranno la revisione del Piano Economico Finanziario.

10.3. Varianti di particolare rilevanza richieste dal Concedente daranno luogo a idonea proroga da concedersi tra le parti, fatto salvo il riconoscimento dei relativi maggiori oneri economici e finanziari.

10.5. Sono sempre ammesse le variazioni di carattere non sostanziale, disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo complessivo dell'intervento né, se richieste dal Concedente, maggiori oneri a carico del Concessionario.

ART. 11 – MODALITA' DI GESTIONE

11.1. Il Concessionario si impegna, per l'intera durata della Concessione, a garantire la Gestione degli impianti in modo funzionale nel rispetto delle modalità e caratteristiche prestazionali riportate nel presente atto e nelle Specifiche delle Caratteristiche della Gestione. In tale ambito, la

Gestione degli impianti per l'intera durata della Concessione, comporterà l'erogazione da parte del Concessionario dei seguenti servizi di base:

- a) censimento degli impianti e formazione archivio con cartografia informatizzata;
- b) assunzione dei costi delle utenze relative agli impianti di illuminazione pubblica esistenti (oggetto dell'intervento di efficientamento) a partire dall'avvio della concessione;
- c) manutenzione ordinaria dell'intero complesso degli impianti esistenti (come individuati nel Verbale di consistenza degli impianti);
- d) manutenzione straordinaria sulle parti di impianto oggetto di intervento (come da elaborati tecnici);
- e) individuazione e nomina dei referenti del Servizio da comunicare al Concedente;
- f) predisposizione ed attuazione di piani per la gestione delle emergenze di cui al D.Lgs. 81/2008;
- g) intestazione dei contratti relativi alle utenze (energia elettrica) e pagamento delle relative spese (consumi inclusi);
- h) attivazione delle procedure obbligatorie per lo smaltimento dei rifiuti (normali e speciali);
- i) assunzione degli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione dei servizi;
- j) pagamento delle spese assicurative sull'attività svolta;
- k) organizzazione e gestione economico-normativa di tutto il personale necessario, nonché dell'erogazione, nel rispetto degli standard, di tutte le attività elencate nel presente atto, ciò tenendo conto anche delle prescrizioni e/o indicazioni che potranno essere date da organismi preposti al controllo e alla vigilanza della qualità delle prestazioni o dei servizi previsti dalla vigente normativa regionale, alla quale il gestore dovrà uniformarsi. Tutto il personale deve essere in possesso del libretto sanitario, in corso di validità, e di tesserino di riconoscimento ben visibile, riportante i dati del dipendente, la mansione ricoperta e la ditta di appartenenza;
- l) sostituzione pronta con altri dipendenti, in possesso dei medesimi requisiti, del personale assente;
- m) accoglienza e gestione del passaggio delle consegne con affiancamento, prima della scadenza della concessione, dell'eventuale successivo gestore degli impianti;
- n) fornitura dell'energia elettrica per l'alimentazione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione oggetto di concessione mediante voltura dei relativi contratti di fornitura;
- o) manutenzione su segnalazione di guasti;
- p) ispezione periodica degli impianti;

- q) pronto intervento in caso di guasti rilevanti o in presenza di pericolo per le persone e/o le cose;
- r) interventi per danni agli impianti causati da terzi che costituiscono potenziale causa di pericolo per persone e/o cose, fatto salvo che in tal caso gli oneri per l'esecuzione di detti interventi saranno totalmente a carico del Concedente.

Il Concessionario s'impegna altresì a:

- s) trasmettere al Concedente, prima dell'avvio del servizio, il piano organizzativo che intende attuare per la gestione dell'intero complesso di impianti, specificando la qualifica professionale e la funzione assegnata a ciascuno dei soggetti impiegati;
- t) assicurare che il personale addetto sia in possesso delle qualifiche professionali e sia in numero rispondente alle normative vigenti;
- u) garantire che il personale utilizzato sia in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati al corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni a loro assegnati, regolarmente assunto e per il quali il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosene a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- v) sollevare il Concedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosene a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 12 – MANUTENZIONE

12.1. Il Concessionario si impegna a custodire ed a mantenere in buono stato ed efficienti, con interventi di manutenzione ordinaria, i beni ad esso concessi, ad utilizzare gli stessi per il servizio di cui al titolo di gara e a consegnare, allo scadere della concessione, detti beni al Concedente in buone condizioni, tenuto conto della normale usura. All'atto della riconsegna, il Concedente dovrà provvedere, a proprio onere e spese, alla volturazione delle utenze.

12.2 Il Concessionario si impegna altresì ad eseguire gli eventuali interventi di natura straordinaria che si rendessero necessari con riferimento alle parti di impianto oggetto dei lavori di efficientamento (come da elaborati progettuali), ed anche di quelli relativi alle parti di impianto non rientrante negli interventi suddetti. Gli oneri relativi a questi ultimi interventi saranno a carico

del Concedente, ed i corrispettivi saranno determinati secondo le indicazioni contenute nel documento "Specifiche tecniche del servizio e della gestione".

12.3. E' fatto divieto assoluto di apportare qualsiasi modifica sia di tipo strutturale che impiantistico che possa pregiudicare la sicurezza degli impianti.

ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA'

13.1. A conclusione dell'intervento di efficientamento degli impianti, così come previsto dalla presente Convenzione e relativi allegati, il Concessionario invia tempestiva comunicazione di ultimazione degli interventi al Direttore dell'Esecuzione il quale, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, avvia le operazioni di Verifica della Conformità, con le modalità previste dal Regolamento.

13.2. Successive verifiche di conformità saranno effettuate con cadenza annuale, con riferimento alla regolare esecuzione del servizio di gestione degli Impianti medesimi, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti dell'impianto oggetto di intervento, per tutta la durata della Concessione.

13.3. Ciascuna verifica di conformità è conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'avvio delle relative operazioni, salvo che ricorrano le condizioni per un'estensione di tale periodo ai sensi dell'art. 316, comma 2, del Regolamento. Ai controlli effettuati durante la Verifica di Conformità sono invitati il Concessionario ed un rappresentante del Concedente e deve essere redatto apposito processo verbale delle operazioni effettuate, con le modalità di cui all'art. 319 del Regolamento.

13.4. Il Soggetto incaricato della verifica di conformità, qualora risulti che il Concessionario abbia regolarmente eseguito le prestazioni oggetto di verifica, rilascia apposito Certificato di Verifica della Conformità, valido per lo svincolo della cauzione prestata dal Concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

13.5. Il pagamento dell'onorario del soggetto incaricato della verifica di conformità, sia in corso d'opera che definitiva, è posto a carico del Concessionario.

ART. 14 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

14.1. Le prestazioni di cui ai paragrafi precedenti devono essere eseguite in perfetta regola d'arte, con diligenza e cura.

14.2. Il Concessionario è in ogni caso tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che il Concedente ritenesse di impartire in ordine al programma temporale di espletamento delle prestazioni, purché tali istruzioni non comportino alterazioni sostanziali del Cronoprogramma o un evidente aggravio di costi; eventuali modalità esecutive non specificate nel progetto e negli atti contrattuali dovranno

essere oggetto di accordo tra le parti.

14.3. Il Concessionario, in relazione alla realizzazione dell'intervento ha la facoltà di ricorrere al subappalto per una quota non superiore al 30%.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE

15.1. Per la fase di progettazione, la Concedente si riserva, in particolare, il controllo della rispondenza alle norme tecniche specifiche di settore, oltre che allo Studio di Fattibilità adottato ed agli obiettivi perseguiti con l'intervento di cui trattasi, mediante validazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Progetto esecutivo presentato dal Concessionario.

15.2. Durante la fase di gestione degli impianti, sarà riconosciuto al Concedente il diritto di verificare il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione attraverso il Direttore dell'Esecuzione, individuato dal Concedente stesso con le modalità di cui all'art. 300 del Regolamento.

15.3. La vigilanza potrà essere eseguita mediante accesso sulle aree di intervento, previa comunicazione trasmessa al Concessionario, nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo sarà riconosciuto al Direttore dell'Esecuzione l'attività di controllo e vigilanza, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, che sarà effettuata senza creare elementi di interferenza durante la fase di esecuzione in cantiere delle Opere.

15.4. Il Concessionario dovrà consentire l'accesso del Responsabile del Procedimento, del Direttore dell'Esecuzione e/o tecnici nominati dall'Amministrazione, anche disgiuntamente tra loro, a tutti gli atti e documenti, compresi quelli inerenti alla contabilità dei lavori, ove l'accesso sia ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza.

15.5. Le attività richieste al Concessionario per permettere il regolare svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dal Concedente ai sensi del presente articolo, non implicheranno in alcun modo il diritto del Concessionario di pretendere oneri aggiuntivi a titolo di corrispettivo, risarcimento, indennizzi o sotto qualsiasi altra forma.

ART. 16 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

16.1. Senza pregiudizio per gli altri obblighi assunti sulla base della presente Convenzione, il Concedente si impegna:

- a) a concedere gratuitamente al Concessionario il diritto di godimento e sfruttamento economico della Concessione garantendo che la porzione di area oggetto di realizzazione dell'intervento e delle opere accessorie risulti alla data di consegna libera da vincoli

pregiudizievoli e dotata degli opportuni permessi e/o autorizzazioni in concessione necessarie per l'esecuzione degli interventi conformemente al Cronoprogramma ed alle condizioni poste a base dell'equilibrio economico-finanziario del PEF;

- b) ad effettuare la consegna degli impianti mettendo a disposizione del Concessionario le aree d'intervento necessarie all'erogazione dei servizi;
- c) ad assicurare la piena disponibilità degli impianti ai fini della gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria come descritta, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sugli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Concessione;
- d) ad adottare tempestivamente i provvedimenti necessari per dare piena e completa attuazione alla Concessione, nel rispetto del Cronoprogramma, nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare e puntuale esecuzione degli interventi quivi previsti, che non sia imputabile al Concessionario;
- e) a svolgere, nel più breve tempo possibile e, comunque, secondo le previsioni del Cronoprogramma, le attività amministrative di propria competenza volte a consentire la realizzazione dell'intervento e Gestione degli impianti; in particolare, a ottenere i permessi, a richiedere e farsi rilasciare dagli organismi abilitati durante la Gestione degli impianti, almeno su base quinquennale, le verifiche periodiche in conformità di cui al DPR n. 462/2001 e, in generale, a consentire il regolare svolgimento del rapporto concessorio;
- f) ad attivarsi, per quanto di competenza, a richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le dispense e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione dell'Intervento e Gestione degli impianti;
- g) ad accettare e far accettare al proprio tesoriere, al fine di consentire la regolarità dei pagamenti del Canone Impianti, quale presupposto per l'equilibrio del PEF, un mandato irrevocabile all'incasso a favore del Concessionario;
- h) a versare il canone annuale di concessione, nella misura indicata nell'offerta economica presentata in fase di gara, suddiviso in dodici rate, ognuna delle quali da corrispondere entro l'ultimo giorno del mese di riferimento;
- i) a fornire al Concessionario tutte le informazioni ed indicazioni tecniche in suo possesso per una migliore realizzazione dell'Intervento ed una più efficace ed economica gestione del servizio, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di accesso agli atti e di tutela dei dati personali, nonché dei casi di segreto professionale normativamente individuati;
- j) a rideterminare, su istanza della Concessionaria, le condizioni di equilibrio economico-

finanziario dell'iniziativa, qualora si verificano dei mutamenti dei presupposti e delle condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario, mediante la revisione del Piano Economico Finanziario, attuabile anche mediante proroga del termine di scadenza della Concessione;

- k) a consegnare al Concessionario le utenze (i misuratori di energia) ad esso intestati a far data dall'avvio della Concessione;
- l) a sostenere i costi per allacciamenti e aumenti di potenza che si rendessero necessari a seguito di interventi, successivi all'affidamento della concessione, di ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica da collegare alle linee esistenti, fatti salvi quelli derivanti da lottizzazioni, a carico dei soggetti attuatori;
- m) ad approvare ovvero a respingere motivatamente il progetto esecutivo relativo all'intervento nel termine di giorni 30 (trenta) dalla loro trasmissione da parte del Concessionario;
- n) a rilasciare al Concessionario, qualora ne faccia richiesta, un'apposita certificazione relativa all'entità del credito maturando;
- o) a consentire sin da ora al Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs 50/2016, la cessione dei crediti futuri e non ancora esigibili vantati nei confronti del Comune;
- p) a prendere in consegna l'Opera entro 30 giorni dal termine di scadenza della Concessione senza corresponsione di alcun onere per la riconsegna delle Opere a favore del Concessionario. A tale fine, le Parti procederanno alla sottoscrizione, previa comunicazione ed invio dal Concessionario al Concedente dell'archivio informatizzato e cartografia su supporto informatico aggiornata delle Opere in concessione, alla sottoscrizione di specifico verbale di verifica della consistenza degli impianti con contestuale inventariazione degli stessi impianti che dovranno essere riconsegnati salvaguardando la loro funzionalità;
- q) a fornire al Concessionario, prima dell'inizio della concessione, le denunce degli impianti di terra e le verifiche quinquennali degli stessi come da legislazione vigente, nonché la documentazione attestante il rispetto di tutte le normative vigenti. Ove queste non fossero disponibili, il Concessionario dovrà provvedere ad effettuare quanto previsto per legge con oneri a carico del Concedente. In caso contrario eventuali interventi manutentivi non saranno a carico del Concessionario;
- r) a corrispondere al Concessionario i costi di tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che dovessero riguardare le parti dell'impianto di pubblica illuminazione non

oggetto di intervento da parte del concessionario, sulla base del progetto approvato, a seguito di guasti e/o sopravvenute mutazioni nelle normative di settore, e per gli adeguamenti alle normative vigenti alla data di stipula della Convenzione, nel caso in cui la quota parte di impianto di pubblica illuminazione non oggetto di intervento da parte del Concessionario dovesse risultare non conforme prima dalla data di inizio della concessione. Il Concedente si impegna altresì a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione, le seguenti informazioni e documenti:

- s) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;
- t) ogni documento rilevante che possa interessare la gestione o i lavori oggetto di concessione;
- u) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- v) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

17.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione e all'esecuzione degli interventi di efficientamento, nonché alla gestione degli Impianti per tutta la durata della concessione.

17.2. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a) a produrre, all'atto di stipula del contratto, attestazione dell'avvenuto rimborso delle spese sostenute dal Comune di Meri (ME) per l'espletamento delle procedure di gara, nei limiti dei costi previsti nel Piano Economico e Finanziario a base della concessione;
- b) all'elaborazione e sviluppo della progettazione esecutiva nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e della specifica normativa di settore;
- c) a nominare, a propria cura e spese, il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (che dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa) e a rimborsare la stazione appaltante per le spese per il pagamento dell'onorario del soggetto incaricato della Verifica di Conformità (quest'ultimo nominato dal Concedente), sia per la verifica finale che per quella in corso d'esecuzione;
- d) a comunicare al Concedente i nominativi dei responsabili delle varie fasi attuative:

progettista, responsabile della sicurezza in fase di progettazione, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, le cui nomine restano a carico del Concessionario;

- e) a collaborare con il Concedente all'acquisizione, presso gli enti/autorità competenti tutte le autorizzazioni/pareri/nulla-osta previsti dalla normativa locale, regionale e nazionale, comunque necessari per l'espletamento delle attività previste dalla concessione;
- f) all'esecuzione a regola d'arte degli interventi previsti dal progetto esecutivo;
- g) alla fornitura/predisposizione/posa in opera delle apparecchiature nel rispetto del progetto esecutivo approvato e di quanto riportato negli allegati al presente contratto;
- h) ad eseguire le attività di gestione oggetto della concessione, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni riportate nel "Capitolato Prestazionale – Specifiche del Servizio e della Gestione" allegato al contratto, operando la gestione in maniera accurata ed avvalendosi di mezzi/personale adeguato;
- i) al mantenimento della funzionalità ed efficienza degli impianti concessi ed al loro costante adeguamento alle disposizioni normative attraverso la corretta attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti di quanto stabilito dal presente atto;
- j) a fornire al Concedente, su sua semplice richiesta, tutte le informazioni tecniche inerenti l'andamento della concessione;
- k) all'assunzione degli oneri di carattere amministrativo-gestionale derivanti dall'espletamento dei servizi;
- l) all'assunzione degli oneri derivanti dall'intestazione di tutte le utenze e/o dei contratti necessari al funzionamento degli impianti, a far data dall'avvio della Concessione;
- m) a produrre le polizze e le garanzie richieste dal bando di gara;
- n) al rispetto della normativa sul lavoro e degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di tali norme anche da parte degli eventuali appaltatori;
- o) ad osservare e far osservare tutti gli adempimenti previsti dalla L. 19.09.1990, n. 55 e ss.mm.ii. in materia di denunce agli enti assicurativi ed infortunistici ed alla trasmissione delle medesime, nonché dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali;
- p) ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e successivi del D.Lgs. n. 81/2008;
- q) a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione la massima diligenza nell'utilizzazione e conservazione degli impianti e dotazioni;
- r) a tenere indenne il Concedente da ogni azione, pretesa, richiesta, che possa essere

avanzata da terzi a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti, nonché per eventuali infortuni sul lavoro, ovvero incidenti che possano occorrere alle persone a qualunque titolo presenti sulla strada o nelle aree adibite a lavori o a feste, per motivi ricadenti nel campo di riferimento del Concessionario, durante l'intero periodo della concessione;

- s) a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza di quanto forma oggetto delle concessione (o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse alla concessione) assumendosi tutte le responsabilità per qualsiasi danno eventualmente arrecato, in dipendenza dei lavori e della gestione, a persone ed a cose, nonché per qualsiasi violazione dei diritti soggettivi ed interessi legittimi altrui. Resta esclusa la responsabilità del concessionario in caso di danni conseguenti a mancati adeguamenti tecnico-amministrativi degli impianti oggetto di concessione, non previsti dal progetto approvato;
- t) ad osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni stabilite da leggi o regolamenti in vigore o che vengano emanate durante la vigenza del contratto;
- u) ad astenersi dall'utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, gli impianti e le relative pertinenze per usi o finalità diverse da quelle di cui agli atti di concessione;
- v) ad eseguire la iniziale volturazione delle utenze e conseguentemente approvvigionare l'energia elettrica sul mercato attraverso fornitori di propria scelta;
- w) ad eseguire la numerazione puntuale di ogni singolo punto luce al fine di rendere più agevole l'individuazione dell'anomalia. Tale numerazione dovrà essere eseguita mediante targhetta adesiva indicante il numero progressivo dei punti luce;
- x) a fornire il Cronoprogramma dettagliato degli interventi in accordo con quanto disposto al paragrafo "Tempi di realizzazione";
- y) ad eseguire, nel periodo di vigenza della concessione, su richiesta del Concedente, eventuali verifiche e prove tecniche sugli impianti in gestione. Tali oneri saranno ad esclusivo carico del Concedente che non potrà per questo pretendere alcun corrispettivo o ulteriore beneficio da parte del Concessionario.
- z) ad effettuare le verifiche quinquennali degli impianti di terra come da legislazione vigente; tale onere sarà subordinato per il primo quinquennio alla trasmissione di tali documenti da parte dell'amministrazione concedente;

aa) ad eseguire, su richiesta del Concedente o a seguito di guasti, gli interventi di manutenzione straordinaria sulla quota parte dell'impianto di pubblica illuminazione non oggetto dei lavori previsti dalla concessione. Il corrispettivo per tali interventi sarà determinato secondo le modalità previste nel documento "Specifiche tecniche del servizio e della gestione".

15.2. Sono altresì a carico del Concessionari i seguenti ulteriori obblighi specifici:

- a) Obbligo di presidio sul territorio, mediante l'allestimento di un ufficio;
- b) Obbligo di reperibilità e disponibilità di mezzi adeguati ai diversi tipi di intervento;
- c) Attivazione immediata dell'intervento entro 24h dalla richiesta;
- d) Obbligo di eseguire i lavori in ottemperanza alla normativa tecnica e di sicurezza in vigore;
- e) Obbligo di eseguire il progetto illuminotecnico di tutti gli impianti esistenti, redatto da tecnico abilitato, nei termini previsti dal progetto esecutivo;
- f) Obbligo di mantenere gli impianti in perfetto stato d'ordine durante la gestione come previsto nel documento "Specifiche tecniche del servizio e della gestione".;

17.3. E' altresì obbligo del Concessionario assicurare il finanziamento di oneri e spese relative alla progettazione dell'intervento ed alla gestione dei servizi manutentivi degli Impianti. Il finanziamento delle Opere da parte del Concessionario potrà avvenire anche attraverso il ricorso a finanziamenti di istituti finanziari, da destinare alla copertura degli oneri di progettazione e realizzazione degli interventi oggetto sugli impianti oggetti di concessione. In tal caso, i crediti vantati dal Concessionario nei confronti del Concedente sono cedibili a titolo di garanzia agli istituti finanziatori senza il preventivo consenso del debitore ceduto; tale cessione potrà avere ad oggetto anche crediti non ancora liquidi ed esigibili.

ART. 18 – GARANZIE

18.1. Il Concessionario si impegna ad acquisire dal progettista e trasmettere al Concedente la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo dell'Intervento, determinanti nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del Concessionario o del Concedente.

18.2. Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà fornire prova di aver costituito una cauzione, ove ricorrano i presupposti richiesti, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente.

18.3. Il Concessionario, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

18.4. Il Concessionario è tenuto a dare evidenza della sottoscrizione, da parte del soggetto esecutore dei lavori necessari alla realizzazione dell'Intervento, di assicurazione C.A.R. (Constructor All Risk) che copra i danni subiti dalla Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal Regolamento.

18.5. Il Concessionario è altresì tenuto a sottoscrivere, per la fase di realizzazione dell'Intervento e di svolgimento delle attività di Gestione degli impianti, una polizza di assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile per danni vs Terzi) per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori e/o interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, obbligandosi a comunicare al Concedente il nominativo della compagnia assicuratrice garante, producendo su richiesta in caso d'uso copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.

ART. 19 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

19.1. La concessione decadrà di diritto, senza bisogno di pronuncia che non sia meramente dichiarativa, per:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali che possano compromettere il regolare svolgimento della concessione;
- a) definitivo abbandono ingiustificato del servizio;
- b) fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o sottoposizione a procedure che preludono a una di tali situazioni;
- c) mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- d) sospensione non autorizzata del servizio per più di due giorni consecutivi;
- e) mancata evasione alle richieste di intervento contemplate nel presente contratto per tre o più volte consecutive;
- f) adibizione al servizio di personale inadeguato, o insufficiente, o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente contratto, o non iscritti agli istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- g) mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato;

h) sub-concessione del servizio;

19.2. In ogni altro caso d'inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente contratto, la decadenza della concessione potrà essere pronunciata previa contestazione formale e scritta degli addebiti al Concessionario, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente, su proposta del Responsabile dell'Esecuzione, potrà dichiarare la decadenza della concessione.

19.3. Nel caso in cui l'inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente contratto non si appalesasse di gravità tale da comportare la decadenza della concessione, e sempreché essa non sia espressamente comminata, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per adempiervi - salvi i casi d'urgenza - impartendo inoltre formalmente le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione con le modalità dianzi indicate.

19.4. In caso di decadenza della Convenzione si applicano le norme di cui Codice dei Contratti e al Regolamento, fermo restando il diritto del Concessionario alla percezione dell'indennizzo di cui al citato art. 176 D.Lgs. 50/2016.

19.5. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario. Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concedente manifesta la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 4 (quattro) mesi, entro il quale la società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del Concessionario. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i Finanziatori o la società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza, in capo alla società subentrante, di caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'atto di affidamento della concessione. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di conformità provvisoria relativamente a tutti gli interventi di efficientamento oggetto della concessione, sarà sufficiente che la società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi. L'accettazione della sostituzione della

società designata è in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni:

- a) essa abbia le caratteristiche tecniche ed economiche previste al comma precedente;
- b) non sussista una delle cause di esclusione dalle gare previste dall'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'inadempimento del Concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione cessi entro il termine indicato nella comunicazione indicata in precedenza.

ART. 20 – CANONE DELLA CONCESSIONE

20.1. La Concedente pagherà al Concessionario il canone offerto all'atto dell'aggiudicazione della gara, pari ad euro _____ (_____/00) annui al netto dell'IVA, per l'intera durata della Concessione.

20.2. Resta inteso che il Concessionario si intenderà compensato, per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione e previsti dalla presente Convenzione, con il pagamento del canone, restando esclusa ogni sua pretesa a compensi o indennizzi aggiuntivi da parte del Comune di Meri (ME), ad eccezione di altri compensi, indennizzi, ricavi e quant'altro ritraibile dallo sfruttamento economico delle opere oggetto della concessione.

20.3. Il prezzo della concessione, determinato in base al precedente comma 1, sarà liquidato in rate eguali, a cadenza mensile posticipata.

ART. 21 – AGGIORNAMENTO DEL CANONE DELLA CONCESSIONE

21.1. A tutela delle parti e della sostenibilità della concessione, è ammesso l'aggiornamento annuale del canone, a partire dal 3° anno di concessione, per un importo pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

21.2. Fermo restando l'ordinario aggiornamento del canone in relazione alla variazione dell'indice ISTAT FOI, nel caso che la variazione accertata dall'AEEG del prezzo dell'energia elettrica per le utenze di illuminazione pubblica, successivamente all'avvio della concessione, risulti superiore al 5%, al netto dell'inflazione, si procederà ad un ulteriore aggiornamento del canone per la quota di variazione eventualmente eccedente il 5%. Tale ultimo aggiornamento sarà applicato esclusivamente sul 70% del canone, in conformità alla modalità di aggiornamento operata da CONSIP per le utenze di illuminazione pubblica.

21.3. L'aggiornamento secondo la variazione[®] annuale dell'indice ISTAT FOI opererà senza la necessità di apposita richiesta da parte del Concessionario. La eventuale richiesta di aggiornamento in relazione alla variazione del prezzo dell'energia elettrica per le utenze di illuminazione pubblica di cui al comma che precede, invece, dovrà essere presentata, dalla parte

che vi abbia interesse, entro la fine del primo mese della nuova annualità di ogni anno di durata della presente concessione, con riferimento all'anno precedente, e dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa del calcolo effettuato.

21.4. Il Concessionario rinuncia a formulare richiesta di aggiornamento o di revisione del prezzo della concessione basata sulla variazione dei fattori di costo o di ricavo o sulla quantità delle prestazioni effettuate, rese in dipendenza del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Ampliamenti ed integrazioni".

ART. 22 – PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

22.1. Il Piano Economico Finanziario, parte integrante del contratto di concessione, è vincolante per la società Concessionaria fino alla data di scadenza della Concessione.

22.2. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, richiamate nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla Concedente a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del Concedente.

ART. 23 - CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

23.1 L'equilibrio economico-finanziario risultante dal PEF allegato alla presente Convezione, è assicurato dalla gestione dell'Opera ai sensi della presente Convenzione.

23.2. Si procederà al riequilibrio economico-finanziario della Concessione qualora, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, intervengano modifiche od innovazioni normative, anche di natura tributaria, regolamenti applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione e gestione dei servizi manutentivi previsti dalla presente Convenzione, rispetto a quelle poste a base dell'offerta e, per effetto risulti alterato negativamente l'equilibrio economico-finanziario del PEF di cui al relativo Piano Economico Finanziario.

23.3. Il diritto di richiedere la revisione spetta altresì al Concessionario, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario del PEF (rilevabile attraverso eventuale variazione degli indici dell'IIR di Progetto post-tassazione e del VAN di progetto) rispettivamente in caso di:

- a) ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione dell'intervento da parte del Comune, sempre che tale ritardo non sia imputabile al Concessionario;
- b) imposizione di varianti alla progettazione e/o esecuzione e/o gestione dell'Intervento, in dipendenza di atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali, che non siano riassorbili in una riformulazione progettuale o gestionale;
- c) realizzazione, su richiesta del Concedente, di interventi aggiuntivi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) rispetto a quelli previsto nel Piano di Manutenzione e nel PEF, in dipendenza di eventi ed accadimenti non imputabili alla negligenza od imperizia del Concessionario nella realizzazione degli interventi o nella gestione degli impianti, e che alterino l'equilibrio economico-finanziario indicato nel PEF;
- d) verificarsi di eventi di Forza Maggiore che determinino una sospensione dei lavori e/o della Gestione degli impianti per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni lavorativi, il Concessionario avrà diritto alla revisione della Concessione da concordarsi con il Concedente secondo le modalità previste dal presente contratto. Resta inteso che nessuna Parte sarà considerata inadempiente, o in ritardo nell'adempimento, in relazione alle obbligazioni previste dalla presente Convenzione qualora l'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile da circostanze di Forza Maggiore. Tutte le attività o gli adempimenti sospesi o interrotti, ai sensi del presente articolo, dovranno essere ripresi non appena la circostanza o l'evento di Forza Maggiore sarà venuto meno. Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore avesse una durata superiore ai 4 (quattro) mesi, ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere la presente Convenzione;
- e) nel caso in cui, conformemente a quanto previsto dalla Legge, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario a causa di modifiche od innovazioni intervenute all'insieme delle leggi, regolamenti, atti di pianificazione e di programmazione, provvedimenti generali o particolari, circolari e, in genere, alla disciplina applicabile direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelle poste a base dei Documenti Contrattuali.

24.3. Ai fini delle rilevazioni di cui al comma precedente, le modalità e criteri di revisione saranno sottoposte per iscritto, dal Concessionario al Responsabile Unico.

24.4. La revisione concordata potrà avere ad oggetto in via prioritaria la variazione compensativa dell'ammontare del Canone Impianti, ovvero, in subordine, la durata della Concessione.

24.5. Qualora si verificchino i presupposti per la revisione della Concessione e della presente Convenzione e non sia raggiunto un accordo per la revisione stessa entro un termine congruo e comunque non superiore a 90 (novanta) giorni lavorativi, decorrente dal giorno in cui il Concessionario abbia avanzato la richiesta di revisione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione.

24.6. Il Concessionario potrà inoltre, in conformità a quanto previsto dalle cause di risoluzione, recedere dalla Concessione, con diritto all'indennizzo, in caso di sospensione o arresto delle attività, per cause a lui non imputabili, che pregiudichino il regolare svolgimento delle obbligazioni della Convenzione e/o determinino uno slittamento dei tempi di esecuzione degli interventi di esecuzione, rispetto al Cronoprogramma, superiore ai 4 (quattro) mesi.

ART. 25 – AMPLIAMENTI ED INTEGRAZIONI

25.1. Il Concessionario è tenuto ad assumere la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, di proprietà del Comune di Merì (ME) e realizzati sul suo territorio, anche derivanti da lottizzazioni, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'assunzione dei relativi costi di utenza e agli altri adempimenti previsti per gli attuali impianti oggetto di concessione.

25.2. Relativamente ai nuovi impianti che verranno presi in carico, il canone da corrispondere al Concessionario sarà così definito:

$$C_i = P_i \times \text{ppu}$$

Dove:

C_i = Canone annuale relativo al solo impianto in ampliamento

P_i = Potenza complessiva del solo impianto in ampliamento

ppu = prezzo potenza unitaria (€/Watt)

Il prezzo potenza unitaria (€/Watt) viene così calcolato:

$$\text{ppu} = \frac{C_0}{P_0}$$

Dove:

C_0 = Canone annuale, indicizzato alla data del calcolo, prima della presa in consegna del nuovo impianto (€)

23.4. Non potranno in nessun caso costituire motivo di revisione delle condizioni di concessione a favore del Concessionario:

- a) eventuali maggiori costi legati alla realizzazione dell'intervento che possano emergere nel corso della redazione del progetto esecutivo non determinati da richieste del Comune di Merì (ME), salvo che non siano imputabili a sopravvenuti circostanze, impreviste o imprevedibili, o da obblighi normativi non prevedibili in sede di redazione dello Studio di Fattibilità;
- b) qualsiasi ritardo rispetto alla tempistica prevista dal Concedente nel Cronoprogramma, determinato da atti ed operazioni di spettanza del Concessionario;
- c) il mancato raggiungimento dei ricavi previsti nel Piano Economico Finanziario presentato dal Concessionario per cause non imputabili direttamente al Concedente;
- d) eventuali maggiori oneri e/o minori introiti connessi alle condizioni dei mercati finanziari;
- e) eventuali minori introiti e/o maggiori oneri relativi ad attività direttamente e/o indirettamente connesse alla gestione di tutte le attività previste dal Concessionario.

ART. 24 - VERIFICA E REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE

24.1. Il Concedente ed il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno sessennale, entro il 31 dicembre del sesto esercizio, l'esamina della sussistenza dei presupposti e delle condizioni economico-finanziarie di base della Concessione, come evidenziate nel PEF e nella Relazione allegata al PEF (costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione), al fine di verificare il permanere dell'equilibrio economico-finanziario della Concessione, nel rispetto delle condizioni e presupposto di base del PEF allegato alla presente.

24.2. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere effettuata qualora durante la Concessione si verifichi uno dei casi di cui all'art. 23 in modo tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, determinabile attraverso la sussistenza degli indici finanziari del PEF allegato di seguito esposti. Non si darà luogo a revisioni del Canone Impianti fin tanto che sussistano contemporaneamente le seguenti due condizioni:

- a) il tasso interno di rendimento post-tassazione ("IIR Progetto post-tassazione") sia maggiore del relativo valore, quale rendimento minimo, riportato nel PEF allegato alla presente Convenzione;
- b) il Valore Attuale Netto (VAN) post-tassazione atteso risulti maggiore di quello indicato nel PEF allegato alla presente Convenzione.

P_0 = Potenza annuale degli impianti prima della presa in consegna del nuovo impianto (Watt)

25.2. Qualora, a seguito di realizzazione o acquisizione di nuovi impianti od ampliamenti di impianti esistenti, risulti necessario incrementare l'impegnativo di potenza su misuratori di energia esistenti o l'installazione di nuovi, il Concedente si farà carico dei relativi adempimenti e dei conseguenti costi.

25.3 Potranno comunque essere affidati al Concessionario, in via diretta, i lavori complementari, seppure non previsti dagli elaborati di progetto o dalla presente convenzione che diventino necessari per l'esecuzione dell'opera ("dell'intervento") e che non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale o che siano strettamente necessari al completamento dell'opera e che verranno remunerati al di fuori della presente convenzione.

25.4 Il Promotore ha facoltà di richiedere finanziamenti in proprio e in nome e per conto dell'Amministrazione del Comune, sia a soggetti pubblici che privati mediante il FTT (Finanziamento Tramite Terzi) e PPP (Partenariato Pubblico Privato) .

I finanziamenti devono essere collegati al presente contratto di convenzione , sia direttamente sia indirettamente , all'interno di possibili aggregazioni formate con altre realtà che portino all'emissione di project bond previsti dalla normativa, tenendo il Comune immune e dando man leva da eventuali rischi diversi dal debito sorgente dalla presenta offerta.

A tal fine il Comune si impegna a fornire tutta l'assistenza richiesta dal Promotore nel richiedere i finanziamenti finalizzati alla rimodulazione del canone.

In caso di ottenimento di un finanziamento, sia da parte del Comune che del Promotore, si applicherà una diminuzione delle rate annue residue del canone, diminuendole fino al completo assorbimento dello stesso.

Il promotore in qualità di società E.S.Co (Energy Service Company - Società di Servizi Energetici) e' nella facoltà di promuovere attività di incentivazione per l'ottenimento di finanziamenti nazionali ed europei atti al risparmio energetico (fotovoltaico, efficientamento degli edifici pubblici, audit energetici, riqualificazione impianti di sollevamento ecc...), svolgendo tutto l'iter burocratico dalla progettazione all'esecuzione e realizzazione dell'opera finanziata, l'esecuzione delle opere sarà effettuata andando ad applicare un ribasso medio attuale di mercato.

ART. 26 – PROCEDURA PER LE CONTESTAZIONI E L'AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

26.1. Le contestazioni, salvo quanto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta debitamente

documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile del Procedimento e, per conoscenza, al Direttore dell'Esecuzione.

26.2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

26.3. Ove lo reputerà opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del soggetto incaricato della verifica di conformità.

26.4 Il Concedente comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

ART. 27 – RESPONSABILITA'

27.1. La concessionaria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 28 – PENALI

28.1. Salva la decadenza della concessione ed il risarcimento del danno, ed impregiudicata l'eventuale responsabilità sancita dal diritto penale, il Concessionario dovrà corrispondere le penali di seguito elencate:

- a) per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine per la consegna al Concedente del progetto esecutivo, sarà applicata a carico del Concessionario una penale giornaliera di Euro 50,00 (cinquanta/00);
- b) per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine di 15 (quindici) giorni per l'esecuzione delle modifiche progettuali richieste dal Responsabile del Procedimento in sede di validazione del progetto esecutivo, sarà applicata a carico del Concessionario una penale giornaliera di Euro 50,00 (cinquanta/00);
- c) nel caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'ultimazione dell'Intervento, il Concedente applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille dell'importo dei lavori, e fino ad un ammontare massimo complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'ammontare massimo complessivo della penale per il ritardo, in termini temporali, fosse superata, il Concedente potrà procedere alla risoluzione della concessione;
- d) ferma restando la possibilità di procedere alla dichiarazione di decadenza od alla

risoluzione della concessione, nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi che ad esso fanno capo in qualità di gestore dell'opera, il Concedente applicherà una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni singola violazione.

28.2. Ove le inadempienze, oggetto delle suddette penalità, si protraessero in modo da compromettere la funzionalità del servizio, l'ente si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti necessari per ripristinare il buon funzionamento del servizio, restando a carico della ditta le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna. L'applicazione delle penali è di volta in volta disposta con provvedimento motivato del Responsabile dell'Esecuzione da comunicarsi alla ditta aggiudicataria. L'Amministrazione concedente potrà intervenire in sostituzione della ditta nei casi di cui sopra con proprio personale, addebitandone i relativi oneri all'impresa in aggiunta alle penali previste. L'importo delle penalità per inadempienze di servizio verrà recuperato in sede di liquidazione delle competenze della ditta.

28.3. Il Concedente, prima di applicare le penali, provvede a contestare formalmente la violazione accertata al Concessionario, assegnando 10 (dieci) giorni per eventuali controdeduzioni; trascorso il termine per le contro deduzioni, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Esecuzione, applica la penale ingiungendo il termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale provvede per la rivalsa sulla somma depositata a garanzia.

ART. 29 – TUTELA DEI LAVORATORI

29.1. La Concedente resterà estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto del presente contratto.

29.2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Concessionario deve provvedere all'iscrizione all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L. di tutti i suoi addetti.

29.3. Il Concessionario si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri addetti, dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura e dalla sua dimensione, e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

29.4. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Concedente o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, la Concedente medesima comunicherà al Concessionario ed anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione

del pagamento del prezzo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

29.5. Il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra il Concessionario non potrà opporre eccezioni alla Concedente, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

29.6. Qualora la Concedente, in virtù del vincolo di solidarietà cui fosse tenuta con il Concessionario, fosse dai lavoratori di quest'ultimo chiamata a rispondere dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali loro dovuti, avrà diritto di rivalersi nei confronti del Concessionario medesimo di quanto sborsato a tale titolo, anche incamerando la cauzione definitiva se il Concessionario non dovesse eseguire spontaneamente l'obbligo di ripetizione. A tal uopo, la cauzione definitiva sarà svincolata, decorso l'anno dalla cessazione del contratto, allorché nessuna azione sia stata proposta al titolo anzidetto dai lavoratori del Concessionario nei confronti della Concedente.

29.7. Il Concessionario è tenuto a munirsi di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori d'opera, ivi comprese le persone fisiche, suoi dipendenti o meno, di cui questo si avvalga ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, come previsto precedentemente.

29.8. Il Concessionario dovrà redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e metterlo a disposizione del Concedente, a sua semplice richiesta, qualora necessario.

ART. 30 – VALUTAZIONE DEI RISCHI

30.1. A seguito dell'avvio del rapporto di concessione, Il Comune di Merì (ME), sede dell'erogazione delle prestazioni, resterà sollevato dal Concessionario da ogni tipo di rischio afferente all'intervento di cui trattasi ed alla attività di gestione connessa con la concessione. Resta esclusa la responsabilità del concessionario in caso di danni conseguenti a mancati adeguamenti tecnico-amministrativi degli impianti oggetto di concessione, non previsti dal progetto approvato.

ART. 31 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

31.1. E' vietata ogni forma di sub-concessione della gestione dei servizi oggetto del presente contratto, salvo specifica e formale autorizzazione dell'Amministrazione a pena della immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione. In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e

verso terzi s'intenderà il Concessionaria.

31.2. Il Concessionaria può affidare a terzi, muniti dei requisiti abilitativi, di capacità e di qualificazione eventualmente prescritti dalle norme vigenti in materia, lo svolgimento di specifiche prestazioni, commessegli dal presente contratto, che non comportino il trasferimento della gestione del servizio o dell'uso degli impianti.

ART. 32 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

32.1. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvederà alla riconsegna al Concedente della disponibilità delle opere e delle relative pertinenze senza corrispettivo alcuno e in buono stato di conservazione e di efficienza.

32.2. All'atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Tale verbale, salva ed impregiudicata la responsabilità del Concessionario di cui al comma precedente, avrà l'effetto di svincolare tutte le garanzie e fidejussioni dalla medesima prestate.

ART. 33 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

35.1. Il Concessionario sarà unico responsabile, nei confronti del Concedente, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.

35.2. Nei contratti, il Concessionario dovrà imporre, oltre che l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il Concedente per la corretta esecuzione e gestione degli impianti.

ART. 34 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

34.1. La revoca della concessione può essere disposta per motivi di pubblico interesse, ad insindacabile giudizio del Concedente.

34.2. La revoca della concessione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata al Concessionario con un preavviso scritto di almeno 180 giorni.

34.3. Nel caso di revoca della concessione per pubblico interesse il Concessionario ha diritto ad un indennizzo, secondo quanto disposto dall'Art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

35.1. Il contratto è da intendersi risolto di diritto anche per uno solo dei seguenti motivi:

- a) fallimento del Concessionario o della Società di progetto, ove costituita;
- b) cessione totale o parziale della concessione affidata;
- c) annullamento o revoca dell'aggiudicazione;

- d) sopravvenuta perdita anche di un solo requisito di cui all'art.38 del D.P.R. 163/06 e s.m.i. come vigente, da parte del Concessionario;
- e) esecuzione dell'Intervento o Gestione del servizio da parte di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

35.2. Il Concedente può risolvere unilateralmente il contratto per colpa del Concessionario, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni previste negli articoli precedenti, procedendo secondo le modalità di legge, dopo formale diffida del Concedente a rimuovere l'inadempimento. La diffida dovrà prevedere un termine congruo, comunque non inferiore a 40 (quaranta) giorni entro cui il Concessionario dovrà adeguarsi alle prescrizioni imposte.

ART. 36 – SPESE CONNESSE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

36.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di carattere fiscale e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate o future, nessuna esclusa ed eccettuata, sono poste a totale carico del Concessionario, che espressamente dichiara di assumerle senza diritto di rivalsa.

ART. 37 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

37.1 Qualora insorgessero controversie relative all'esecuzione del contratto, troverà applicazione l'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

37.2. Ogni controversia inerente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esatto adempimento o la risoluzione dei contratti discendenti dal presente accordo sarà devoluta alla decisione del Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i primi due arbitri. In caso di mancata nomina del secondo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del primo, ovvero di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del secondo arbitro, il secondo e/o il terzo arbitro verranno nominati dalla Camera Arbitrale su domanda della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale, che avrà sede a Roma, deciderà in via rituale secondo diritto, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Il lodo dovrà essere pronunciato, a pena di nullità, nel termine di 120 giorni dall'avvenuta accettazione dell'incarico da tre arbitri, prorogabile per un massimo di altri 60 giorni da parte del Collegio. In caso di esigenze istruttorie, i termini suddetti potranno comunque essere prorogati dalle parti di comune accordo.

37.3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

ART. 38 – NORMA FINALE

38.1 Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si rinvia alle norme di riferimento contenute nel D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. in quanto applicabili.

40.2. Costituiscono parte integrante e sostanziale nonché allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti:

- a) Verbale di Consistenza degli impianti;
- b) Studio di Fattibilità comprensivo di:
 - Relazione Tecnica
 - Relazione Illustrativa
 - Planimetria generale e Schemi grafici;
 - Indicazioni per la redazione dei Piani di Sicurezza;
 - Calcolo Sommario della Spesa;
 - Cronoprogramma;
 - Capitolato Prestazionale – Specifiche della Gestione e del Servizio
- c) Piano economico finanziario asseverato.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai Costituiti che, da me interpellati, lo approvano.

Le Parti dispensano me _____, quale Segretario Generale, dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa ____ facciate fin qui di ____ fogli.

Merì (ME), _____

LA SOCIETA' _____
(Concessionario)

IL COMUNE DI MERÌ
(Concedente)